



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **588** prot. 24205 del 23/5/2017 presentata dall'Arch. Antonino Giardina.

Deliberazione n° 159 del 24/11/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 17:00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		X
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 588 prot. generale n. 24205 del 23/5/2017 **prot. OSL 1046 del 23/5/2017**, presentata dall'Arch. Antonino Giardina, diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva per l'importo di € 28.787,98 per **l'eventuale soccombenza** nel giudizio n. 15199/2013 di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 24/13 proposto dalla Ditta Puliafito Sebastiano appaltatrice dei lavori affidati con il rito della somma urgenza il cui pagamento non è stato dall'Ente regolarizzato;

Precisato che:

- il richiedente Arch. Antonino Giardina è stato chiamato come terzo in causa dalla ditta appaltatrice Puliafito Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori nel giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/13 vertente tra Ditta Puliafito Sebastiano con atto di citazione contro il Comune di Milazzo al fine di ottenere il pagamento della fattura n. 19/2010 di € 28.787,98 per lavori eseguiti presso i locali del Paladiana non regolarizzati dall'Ente per assenza dell'impegno di spesa così come, invece, previsto dall'art. 191, comma 3° del TUEL;
- il richiedente Arch. Antonino Giardina convenuto opponente nel giudizio n. 15199/2013 di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 24/13 si è costituito;

Richiamate le relazioni istruttorie rilasciate: 1) dal dott. Domenico Lombardo trasmessa all'Osl a mezzo PEC in data 20/2/2018 e 2) dalla dott.ssa Mariarosaria Rizzotto prot. 45703 del 25/5/2021, con le quali veniva comunicato che il giudizio n. n. 15199/2013 non era stato ancora definito;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 sulla mancata definizione del giudizio e, pertanto, sulla non ammissibilità del debito in quanto **non** certo, liquido ed esigibile è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., con la nota prot. **484 del 26/5/2021 prot. gen. n. 46249;**
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante, si è avvalso di presentare osservazioni giusta nota prot. OSL 529 dell'8/6/2021 prot. 50107 dell'8/6/2021 precisando che la richiesta è stata avanzata in via cautelativa e, come tale, diretta ad ottenere l'accantonamento eventuale delle somme;

Considerato che la procedura del dissesto non prevede l'accantonamento delle somme e, comunque, letta la sentenza del 6/10/2021 ricevuta per le vie brevi a definizione del giudizio R.G. 15199/2013 alcuna condanna è stata disposta nei confronti del richiedente Arch. Antonino Giardina pertanto, l'istanza manca del presupposto di un debito reale e certo;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 588** presentata dall'Arch. Antonino Giardina prot. generale n. 24205 del 23/5/2017 prot. OSL 1046 del 23/5/2017 diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva per l'importo di € 28.787,98 per il **l'eventuale soccombenza nel giudizio R.G. 15199/2013:**

- **non ammissibile totalmente** in quanto il **credito è inesistente** ovvero manca del presupposto costitutivo e, pertanto, non è reale

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
588	€ 28.787,98	€ 28.787,98	0,00

2. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- ° all'albo pretorio;
- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente – dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente – dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25-11-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
